*)

IMPARIAMO A LEGGERE IL NOSTRO DECRETO DI LIQUIDAZIONE (che l'INPS ha l'obbligo di comunicarci) **PER CAPIRE I MECCANISMI CON CUI E' STATA DETERMINATA LA PENSIONE SPETTANTE. ESERCITANDOCI NON AVREMO BISOGNO DI AFFIDARCI A STUDI DI CONSULENZA E DISSIPEREMO I DUBBI CHE A VOLTE CI ANGOSCIANO**. Il calcolo della pensione viene determinato in tre quote **"A -B -C"**. Parliamo della prima quota **QUOTA A** (per non fare confusione successivamente, in altre pubblicazioni, parleremo della **QUOTA B e della QUOTA C). QUOTA A:**

È la prima quota di pensione che si calcola con un elementare procedimento. Bisogna prima di tutto determinare:

- la base pensionabile;

- il servizio utile;

- l'aliquota di rendimento maturata dal militare al 31.12.1992;

Successivamente eseguire una semplice moltiplicazione per definire l'importo della quota A di pensione.

BASE PENSIONABILE: Può definirsi il complessivo retributivo su cui applicare le aliquote di rendimento maturate dal militare per determinare l'importo della pensione. Essa è costituita dalle seguenti voci annuali lorde:

a) Stipendio (comprensivo delle quote mensili per classi e/o scatti per il personale dirigente e adesso equiparato);

b) retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.);

c). beneficio invalidità di servizio (+1,25% dalla 8^ alla 7^ categoria tab. A ; +2,50% dalla 1^ alla 6^categoria tab. A);

il totale delle voci indicate deve essere maggiorato del 18% ed all'importo ottenuto si aggiungono:

(1) **PER GLI UFFICIALI**: indennità integrativa speciale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa o indennità di posizione, indennità pensionabile mensile, indennità di aeronavigazione (in base alla percentuale prevista dalla norma, ossia viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole nel raffronto con l'indennità pensionabile; mentre fra le due, la meno favorevole è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento). Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950, indennità di imbarco, assegno funzionale e sei scatti stipendiali, attribuibili sempre per decesso, riforma e limite di età, sono riscattabili solo sulla pensione, con esclusione della buonuscita, per i collocati in pensione a domanda).

(2) **PER IL RESTANTE PERSONALE:** indennità pensionabile mensile, assegno funzionale pensionabile, indennità di aeronavigazione (in base alla percentuale prevista dalla norma ossia viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole nel raffronto con l'indennità pensionabile, mentre fra le due la meno favorevole è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento. Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950, indennità di imbarco e sei scatti stipendiali,attribuibili sempre per decesso,riforma e limite di età, sono riscattabili solo sulla pensione, con esclusione della buonuscita, per i collocati in pensione a domanda).

IL SERVIZIO UTILE: è la somma del servizio effettivo più la supervalutazione. L'articolo 5, comma 1, del D.lgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini

pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili. Si riportano, a mero titolo esemplificativo, i periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame come supervalutazione:

- il servizio di navigazione e servizio costa , il servizio di volo e quello di confine;

- il servizio di istituto;

- il servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema già RETRIBUTIVO, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo MISTO, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto, mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995. Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema CONTRIBUTIVO, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. E' IMPORTANTE SAPERE che Il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego per provvedimento disciplinare è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale. CALCOLO DELL'ALIQUOTA DI **RENDIMENTO:**

Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico pensioni, secondo cui la pensione spettante agli appartenenti al comparto difesa, sicurezza , che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60 sino al 31.12.1997, per poi ridursi al 2% sino al 31.12.2011. E' IMPORTANTE CAPIRLO PER **CONOSCERE SE L'ALIQUOTA E' STATA CALCOLATA SECONDO NORMA E NON COME RECITA L'ART. 44** del Testo unico pensioni, parametro che invece va attribuito agli altri impiegati del pubblico impiego. Da qui nascono i ricorsi di molti colleghi che essendo andati in pensione con il sistema misto, rivendicano l'applicazione dell'art., 54 . **A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:** un militare arruolato in data 1.1.1973 possiede al 31.12.1992 venti anni di servizio effettivo e 4 anni di supervalutazione (salvo che abbia prestato servizio di confine per cui si applica una supervalutazione superiore ad un 1/5) ed un aliquota di rendimento per la quota A del 44% per i primi 20 anni e 3,60% per i successivi 4 anni, per un totale di 58,40%. Nel caso in cui il militare fosse un Ufficiale l'aliquota di rendimento per la quota A è del 44% per i primi 20 anni e 1,80% per i successivi 4 anni, per un totale del 51,20%. A questo punto avendo determinato la base pensionabile, calcolata l'aliquota di rendimento ,si può attribuire la prima quota di pensione definita "A":

- base pensionabile ipotetica 50.000 euro;

- aliquota di rendimento 58,40% ;

- importo pensione quota A = 50.000 x 58,40 : 100 = 29.200 euro lordi annui.

ESERCITATEVI ANALIZZANDO IL VOSTRO DECRETO DI LIQUIDAZIONE PENSIONE.

BUON LAVORO ed al prossimo post parleremo della QUOTA B.

***) Nino Zammataro amministratore pagina facebook- pensionati arma carabinieri (org no profit)**